



DISPOSIZIONE n. 92 del 30 dicembre 2020

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n.1 posto a tempo indeterminato e pieno di Funzionario di Area C - posizione economica C1 - con formazione contabile nel ruolo del personale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, con il quale è stata riorganizzata l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito AGEA), ente di diritto pubblico non economico, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n.116;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 17 giugno 2014, con il quale è stato approvato lo Statuto dell'AGEA;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 ottobre 2008, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il quale è stato approvato il Regolamento del Personale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 2 maggio 2008, con il quale è stato approvato il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agea;

VISTA la deliberazione del Direttore dell'Agenzia n.53 del 28 dicembre 2017, con la quale è stato conferito alla d.ssa Concetta Lo Conte l'incarico di Direttore dell'Area Amministrazione per un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 2018;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso, "all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante il regolamento per la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, e successive modificazioni, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi, nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104 recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.174, recante norme sull'accesso ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

VISTO il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007 – Suppl. ordinario n. 153, recante “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”;

VISTO il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007 – Suppl. ordinario n. 155, recante “Determinazione delle classi di laurea magistrale”;

VISTI i decreti interministeriali in data 9 luglio 2009 “Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici” e equiparazione tra classi delle lauree DM 509/1999 e classi delle lauree DM 270/2004 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”;

RITENUTO di dover precisare che ai fini del presente bando si intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270, per laurea magistrale (LM), il titolo accademico a ciclo unico della durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2 marzo 2011;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n.246” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la circolare n.12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, recante istruzioni in materia di “Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC”;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii., di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

VISTA la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica contenente le “Linee guida sulle procedure concorsuali”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 agosto 2019, con il quale l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura è stata autorizzata a bandire e ad assumere n. 16 unità di personale appartenente all'area C, livello C1, di specifiche professionalità;

VISTA la nota n. 254775 del 5 dicembre 2019, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ha accolto la richiesta di rimodulazione formulata da AGEA in relazione alle professionalità da assumere, sempre nel rispetto della Programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Agenzia;

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Enti pubblici non economici, nonché il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Funzioni Centrali in cui sono confluiti, fra gli altri, gli Enti Pubblici non Economici, sottoscritto il 12 febbraio 2018;

VISTA la facoltà prevista dall'art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56;

RILEVATO che l'Agenzia deve avere la disponibilità di risorse umane specializzate nella gestione del bilancio nazionale di funzionamento, nonché per le attività di controllo inerenti le procedure contabili di cui al punto 2, lettere C e D del Reg (CE) n.907/2014 – Allegato 1-;

RITENUTO di dover procedere all'emanazione del bando del concorso per il reclutamento di n. 1 funzionario con formazione contabile nel ruolo del personale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

DISPONE

Articolo 1 - Posti a concorso

1. E' indetto il concorso pubblico, per esami, a 1 posto di Area C, livello economico C1, con formazione contabile da inquadrare nei ruoli del personale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
2. Il 30 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale dei ruoli dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, appartenente all'Area B ed in possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del bando.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative.

Articolo 2 - Requisiti generali di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all'Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) 1. "laurea triennale" (L) nelle seguenti classi di laurea o equiparate: Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16); Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18); Scienze economiche (L-33);

2. “laurea magistrale” (LM), appartenente ad una delle seguenti classi: Scienze dell’economia (LM-56); Finanza (LM-16); Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM-63) Scienze economiche-aziendali (LM-77); o altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) secondo l’equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009;

I titoli accademici rilasciati dalle Università straniere saranno considerati utili purché riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato dalle università italiane in base alla normativa vigente o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione;

d) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire. Ai fini della verifica del possesso della predetta idoneità, l’Amministrazione procederà a sottoporre a visita medica preventiva di controllo gli aventi titolo all’assunzione in base alla vigente normativa;

e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo.

2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.

3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell’accesso ai posti nella pubblica amministrazione, è richiesto, oltre ad un’adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza.

4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Articolo 3 - Esclusione dal concorso

1. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi o di mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l’amministrazione dispone in qualsiasi momento, anche successivamente all’eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Articolo 4 - Termini e modalità di presentazione della domanda

1. Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di partecipazione al concorso per via telematica, entro il termine indicato al comma 5, utilizzando l’applicazione informatica accessibile mediante collegamento reperibile sul sito istituzionale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, all’indirizzo www.agea.gov.it.

2. Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al concorso.
3. Al termine delle attività di compilazione e di invio della domanda per via telematica, il candidato riceverà un messaggio tramite PEC, generato in automatico dall'applicazione informatica a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda. Entro il termine di presentazione della domanda l'applicazione informatica consente di modificare, anche più volte, i dati già inseriti; in ogni caso l'applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la domanda con data/ora di registrazione più recente. La data/ora di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è attestata dall'applicazione informatica. Allo scadere del termine indicato al comma 5, l'applicazione informatica non permetterà più alcuna modifica al modulo elettronico di compilazione/invio della domanda.
4. Alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, il candidato dovrà accedere nuovamente all'applicazione informatica per effettuare la stampa della propria domanda, che dovrà essere poi esibita e sottoscritta al momento dell'identificazione per l'effettuazione della prima prova scritta d'esame oppure dell'eventuale prova preselettiva.
5. La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale “Concorsi ed esami”. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo. Si considera prodotta nei termini la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell'ultimo giorno utile.
6. La presentazione o l'invio delle domande di partecipazione con modalità diverse da quelle sopra indicate comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.

Articolo 5 - Domanda di partecipazione

1. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
 - a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
 - b) la data, il luogo di nascita e l'eventuale Stato estero di nascita, nonché il codice fiscale;
 - c) l'indirizzo di residenza (via, indirizzo, numero civico, Comune, codice di avviamento postale) e di domicilio (se diverso dalla residenza), il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure da mancata o tardiva comunicazione cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
 - d) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n.97;

- e) il godimento dei diritti civili e politici;
- f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo;
- h) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce e di essere a conoscenza che l'Amministrazione procederà a sottoporre a visita medica preventiva i candidati risultati vincitori prima dell'assunzione;
- i) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- j) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici;
- k) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego;
- l) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza;
- m) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed in particolare l'appartenenza alle categorie destinatarie delle riserve di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, e agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66;
- n) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando in caso affermativo l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria, da inviare entro e non oltre dieci giorni successivi alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura- Area Amministrazione - Via Palestro, n. 81 – 00185 Roma;
- o) se intende avvalersi del beneficio di cui all'art. 6, comma 3, del presente bando, ai sensi del quale il candidato che risulti affetto da invalidità uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, non è tenuto a sostenere l'eventuale prova preselettiva;

- p) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti, quale requisito di ammissione, all'articolo 2, comma 1, punto c), con l'esatta indicazione dell'Istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno accademico in cui è stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione;
- q) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- r) per i candidati di cui all'articolo 1, comma 3, aventi diritto alla riserva del 30 per cento dei posti, l'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e appartenenza all'Area B.

Articolo 6 - Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte, da personale individuato dall'amministrazione.
2. Il candidato disabile, che richieda l'assegnazione e concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, dovrà documentare la propria disabilità con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'A.S.L. di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Area Amministrazione - Via Palestro, n. 81 – 00185 Roma oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it, entro e non oltre dieci giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione all'amministrazione al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che la disabilità determina in funzione delle prove di concorso. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.
3. Il candidato affetto da invalidità uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non è tenuto a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed è ammesso alle prove scritte, sempre previa presentazione, con le modalità e nei termini di cui al precedente comma 2, della documentazione comprovante la patologia da cui è affetto ed il grado di invalidità.
4. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica,

e comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'amministrazione oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Articolo 7 - Commissione esaminatrice

1. Con disposizione del direttore dell'Area Amministrazione sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso, sulla base dei criteri indicati dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nonché dalla Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3.
2. La commissione esaminatrice è composta da un presidente e due membri e può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni alla data di pubblicazione del bando. In sede di prova orale, la commissione potrà essere integrata da un componente esperto in lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica.

Articolo 8 - Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia superiore a sessanta volte il numero dei posti messi a concorso, sarà svolta una prova preselettiva.
2. L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura può avvalersi, per l'espletamento delle prove preselettive, di aziende o Istituti specializzati operanti nel settore della selezione e della formazione del personale.
3. Le prove preselettive consisteranno nella somministrazione di 60 quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte e orali indicate nei successivi artt. 10 e 11, ovvero vertenti sui seguenti argomenti:

- economia ed organizzazione aziendale;
- contabilità di Stato e degli enti pubblici;
- diritto dell'Unione Europea;
- elementi di economia pubblica;
- elementi inerenti alla norma ISO 27001;
- elementi relativi alla normativa anticorruzione vigente;
- elementi inerenti alla norma Privacy – GDPR.

Per la soluzione dei quesiti i candidati avranno a disposizione un'ora. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da cinque risposte, delle quali solo una è esatta.

4. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, nonché con comunicazione individuale all'indirizzo PEC indicato dai candidati è reso noto il calendario con giorno, ora e luogo di svolgimento della prova preselettiva. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
5. La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate.

6. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a massimo trenta volte il numero dei posti messi a concorso nel presente bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

7. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.

8. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di preselezione secondo le indicazioni contenute nell'avviso di cui al comma 4, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del codice fiscale, nonché della stampa della domanda da sottoscrivere al momento dell'identificazione, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento di una o più sessioni della prova preselettiva nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.

9. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana l'eventuale irregolarità della domanda stessa.

10. Durante lo svolgimento della prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, né avvalersi di codici, raccolte normative, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, appunti di qualsiasi natura, strumenti di calcolo, telefoni portatili e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

11. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice. In caso di violazione è disposta l'immediata esclusione dal concorso.

12. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura all'indirizzo www.agea.gov.it e di tale pubblicazione verrà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

Articolo 9 - Prove d'esame

1. Le prove d'esame consistono in due prove scritte e in una prova orale. I candidati che abbiano superato l'eventuale prova preselettiva di cui all'art. 8 sono ammessi a sostenere le prove scritte.

Articolo 10 - Prove scritte

Le due prove scritte, di cui una a contenuto teorico, volta ad accertare le conoscenze tecniche, la capacità di sintesi, la chiarezza espressiva e la capacità di argomentare, e la seconda consistente nella predisposizione di un elaborato a contenuto teorico-pratico verteranno su uno dei seguenti argomenti:

- Contabilità di Stato e degli Enti pubblici;
- Contabilità economico patrimoniale con conoscenza degli standard contabili nazionali OIC e internazionali per il settore pubblico;
- Diritto dell'Unione Europea;
- Diritto amministrativo.

La durata delle prove sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice.

2. La Commissione esaminatrice assegna a ciascuna delle prove scritte di cui al comma 1 un punteggio massimo di 30 punti. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove.

3. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4^a Serie speciale, Concorsi ed esami, e sul sito internet dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura all'indirizzo www.agea.gov.it, saranno resi noti il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte. Parimenti sul sito internet dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, al sopraccitato indirizzo, è pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte. La pubblicazione di tale avviso e di tale elenco ha valore di notifica a tutti gli effetti. L'assenza anche da una sola delle prove scritte comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.

4. Le ulteriori istruzioni operative saranno comunicate almeno 15 giorni solari prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura all'indirizzo di cui al comma 3. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

5. I candidati si devono presentare nella sede d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento delle prove scritte nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.

6. Nel corso delle prove scritte, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché di comunicare tra loro. In caso di violazione, la Commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.

7. I candidati possono utilizzare esclusivamente regolamenti comunitari, leggi, atti aventi forza di legge, (ivi compresi codici o raccolte normative), purché non commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi manuali, circolari ovvero note ministeriali di qualsiasi tipo.

Articolo 11 - Prova orale

1. I candidati che hanno superato le prove scritte di cui all'articolo 10, sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale, volta a accertare la preparazione professionale del candidato, consiste in:
 - a. un colloquio sugli argomenti delle prove scritte;
 - b. verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione di più comune impiego;
 - c. verifica della conoscenza della lingua inglese attraverso traduzione all'impronta di un brano di regolamento comunitario o linea guida di natura tecnica.
3. La Commissione esaminatrice assegna alla prova orale un punteggio massimo complessivo di 30 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30 punti.
4. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura almeno venti giorni solari prima dell'inizio della prova orale è resa nota la sede, la data e l'ora di svolgimento della prova stessa. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione, esclusivamente all'indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove scritte.
5. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.
6. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 12 - Voto finale delle prove d'esame e formazione della graduatoria di merito

1. La commissione esaminatrice, dopo aver valutato le prove scritte e la prova orale, procede alla compilazione della graduatoria di merito secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. Il punteggio complessivo è determinato dalla media della somma dei voti conseguiti in ciascuna prova scritta e del voto conseguito nella prova orale.

Articolo 13 - Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli di riserva e preferenza

1. I candidati che abbiano superato il colloquio devono far pervenire all'amministrazione i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva e preferenza, di cui al successivo articolo 14, già indicati nella domanda, a pena di decadenza dai benefici, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Area Amministrazione - Via Palestro, n.81- 00185 Roma, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it.

Tale documentazione non è richiesta nel caso in cui l'amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purché l'Amministrazione e l'Ufficio presso cui la relativa documentazione è depositata siano individuabili in base alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda.

2. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui documentazione non è conforme a quanto prescritto nel bando.

3. L'Agenzia si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dall'amministrazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

Articolo 14 - Titoli di preferenza e riserva

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di riserva di posti e di titoli di preferenza.

2. In particolare, si applicano le riserve di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli artt. 1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell'Ordinamento militare. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/99 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

3. I soggetti appartenenti alla categoria di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 possono avvalersi della riserva dei posti laddove la quota da destinare obbligatoriamente alla predetta categoria non risulti coperta.

4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 12 nel limite massimo del 50 per cento del totale dei posti di cui al presente bando.

5. Gli eventuali titoli di riserva, nonché i titoli di preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

6. Le riserve di legge ed i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria definitiva.

7. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.

Articolo 15 - Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale

1. Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione, sono dichiarati vincitori, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, formulata sulla base dei punteggi riportati nelle prove d'esame e tenuto conto dei titoli che danno luogo a riserva e/o a preferenza.
2. La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono approvate con disposizione del Direttore dell'Area Amministrazione e saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4. serie speciale "Concorsi ed esami".
3. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Articolo 16 - Assunzione in servizio

1. La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione.
2. L'Amministrazione, prima della sottoscrizione del contratto da parte dei candidati dichiarati vincitori, procederà, ai sensi dell'art. 41, comma 2 bis, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'accertamento, mediante visita medica preventiva, dell'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie di Funzionario di Area C, livello C1 di cui all'Allegato A al Contratto collettivo nazionale del personale non dirigenziale degli Enti Pubblici non Economici, sottoscritto il 1° ottobre 2007.
3. Il candidato dichiarato vincitore del concorso, in regola con la prescritta documentazione, è invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Funzionario di Area C, livello del ruolo del personale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
4. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro è disciplinato dai CCNL del comparto Enti Pubblici non Economici, nonché dal CCNL del comparto Funzioni centrali 2016-2018 (in cui è confluita l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), sottoscritto il 12 febbraio 2018.
5. Se l'avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo l'ordine di graduatoria.
6. I vincitori sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo di prova ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Sono esonerati dal periodo di prova i soggetti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
7. Ai sensi dell'art. 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i vincitori devono permanere nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

Articolo 17 - Presentazione dei documenti di rito

1. Gli aventi titolo all'immissione in ruolo sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi dell'articolo 15 della legge 12 novembre 2011,

n. 183, i certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.

Articolo 18 - Accesso agli atti del concorso

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., l'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è consentito a conclusione della procedura concorsuale.

2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.

3. L'Amministrazione può disporre il differimento dell'accesso al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della Commissione, la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.

Articolo 19 – Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta giorni o entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Articolo 20 – Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Reg. UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione alla procedura selettiva saranno raccolti presso l'Agenzia per le finalità di gestione della selezione stessa e saranno trattati mediante una banca dati automatizzata anche successivamente all'inquadramento professionale per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. Eccezionalmente altri soggetti, che forniscono all'Agenzia servizi connessi alla selezione, potranno conoscere i dati dei candidati. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura selettiva o alla posizione giuridico-economica del candidato.

2. Rispetto a tali dati ogni candidato può esercitare i diritti previsti dal citato Regolamento. Il titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ed il responsabile è individuato nel dirigente dell'Ufficio Affari Generali, Economato – cassa e Personale. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura nell'ambito della procedura medesima.

3. L'accesso agli atti della selezione, ai sensi e per gli effetti della legge 8 agosto 1990, n.241 e s.m.i., sarà consentito solo a conclusione della procedura stessa.

Art. 21 – Termine e Responsabile del procedimento

1. Il termine presumibile di conclusione della presente selezione è stimato in quattro mesi dal termine di presentazione delle domande di partecipazione.
2. La struttura dell’Agenzia incaricata dell’istruttoria delle domande e dell’esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi provvedimenti previsti dal presente avviso è l’Area Amministrazione – Ufficio Affari Generali, Economato – cassa e Personale, Via Palestro, 81 – 00185 Roma, presso la quale ciascun candidato potrà conoscere i nominativi dei funzionari responsabili del procedimento e dei provvedimenti relativi.

Art. 22 – Norme di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si deve fare riferimento alle norme sul reclutamento dell’Agenzia, nonché alla normativa e alle disposizioni contrattuali vigenti, in quanto applicabili.
Nel caso in cui, nel corso dell’iter della selezione, sopraggiungano nuove discipline normative o contrattuali, le stesse troveranno immediata applicazione, restando preclusa la possibilità per l’Amministrazione di emanare un provvedimento finale sulla scorta delle leggi previgenti.
2. L’Amministrazione si riserva in qualunque momento, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso di selezione, nonché di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza.
3. Il presente avviso di selezione costituisce *lex specialis* della procedura e pertanto la partecipazione allo stesso comporta, senza riserva alcuna, l’accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute.

IL DIRETTORE